

CLAUSOLA DEROGATORIA ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. _____

DEL _____ PER IL VERSAMENTO RATEIZZATO PER ONERI PER IL PDC nr. _____

DEL _____

1. In deroga alle condizioni generali e particolari della presente polizza le parti si danno reciprocamente atto di aver determinato e liquidato l'ammontare del risarcimento danni derivante dal mancato pagamento degli oneri di _____³ in € _____ (_____)¹ con l'incremento del 40% per un totale di € _____ (_____)¹ dovuto in caso di mancato pagamento nei termini di legge;
2. In deroga alle condizioni generali e particolari della presente polizza le parti escludono il beneficio della preventiva escussione dell'obbligo principale ai sensi dell'art. 1944 c.2 c.c. "Rinuncia ad avvalersi del beneficio di cui all'art. 1957 c.c.".
3. In deroga a quanto sopra, si precisa che la presente polizza è valida per il Comune dal _____ al _____, per una durata di ventiquattro mesi, e si intenderà tacitamente prorogata, di trimestre in trimestre, indipendentemente dal pagamento del premio da parte del Contraente. Il contraente sarà tenuto al pagamento dei premi ed accessori, in via anticipata, per ogni trimestre di proroga sino a quando il Comune non avrà restituito il duplo della polizza di sua spettanza, ovvero non rilasci dichiarazione liberatoria.
4. La Compagnia è regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi delle vigenti leggi.
5. La presente polizza è valida per il progetto principale _____² e per le successive varianti in corso d'opera che si dovessero rendere necessarie durante il corso dei lavori e che non comportino un maggior importo da garantire.
6. Il contraente e la Compagnia di Assicurazioni danno atto che il pagamento del suindicato e garantiti oneri di _____³ sarà effettuato in due rate:
 - La prima di € _____ (_____)¹ entro un anno dal rilascio della concessione edilizia;
 - La seconda di € _____ (_____)¹ entro due anni dal rilascio della concessione edilizia;e comunque contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, se precedente a tale scadenza dei due anni.

IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE RATE IN QUESTIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SE PREVISTE DALL'ART.42 DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380 E S.M.I. CHE SARANNO CORRISPOSTE DAL CONTRAENTE O DALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE⁴.

N.B. LE POLIZZE FIDEJUSSORIE DEVONO ESSERE AUTENTICATE DAL NOTAIO. NEL CASO DI VARIANTI CHE DETERMINANO IMPORTI MAGGIORI DI ONERI CONCESSORI, L'INTERESSATO DEVE OTTEMPERARE A TALE OBBLIGO VERSANDO LA DIFFERENZA IN CONTANTI.

Note :

1. Inserire importo in cifre e lettere;
2. Inserire il numero del permesso di costruire e una breve descrizione del progetto (es. PdC nr. xxx – Nuova costruzione di un immobile sito in via xxxxxxxx a Bari);
3. Indicare la tipologia degli oneri per i quali è stipulata la polizza (es. urbanizzazioni primarie, secondarie, costo di costruzione, monetizzazione standard, parcheggi);
4. Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
 1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
 2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
 3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
 4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
 5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
 6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.